Congresso di metà mandato ANC – Ferrara, 24-25 settembre 2026

Relazione della Commissione Fisco

Proposte formulate, modifiche intervenute, questioni aperte

Commissione Fisco presieduta dal dott. Giuseppe Avanzato

Al Consiglio Direttivo dell'ANC e al Presidente nazionale dott. Marco Cuchel

Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi,

la Commissione Fisco, che ho l'onore di presiedere, si presenta a questo congresso di metà mandato con un resoconto che non vuole essere un semplice elenco di iniziative. Riteniamo più utile, e più onesto nei confronti degli iscritti, misurare il lavoro svolto con un criterio verificabile: che cosa abbiamo proposto, che cosa il legislatore e l'Amministrazione finanziaria hanno poi effettivamente modificato, che cosa resta ancora da fare.

Il periodo considerato è stato caratterizzato da un'attività normativa incessante. Decreti correttivi della riforma fiscale, decreti-legge convertiti con modificazioni, testi unici, circolari e risposte a interpello si sono succeduti a ritmo serrato, spesso a ridosso delle scadenze. In questo contesto la Commissione ha scelto di intervenire nelle fasi in cui il contributo tecnico può ancora incidere sul testo, cioè durante l'esame degli schemi di decreto, e di farlo con proposte puntuali, motivate e immediatamente traducibili in norma.

Due documenti scandiscono questo percorso. Il primo è costituito dalle osservazioni trasmesse alla Presidenza nazionale nell'aprile 2025 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, schema dal quale è poi scaturito il d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81. Il secondo è la memoria depositata l'11 maggio 2026 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, a firma congiunta del Presidente nazionale, nell'ambito dell'esame dello schema di testo unico delle imposte sui redditi (Atto del Governo n. 398), cui ha fatto seguito il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117. È bene precisare che non intendiamo affermare che i provvedimenti definitivi abbiano recepito le nostre proposte, né è questo il senso della presente relazione.

Rileggere oggi quei documenti alla luce delle norme sopravvenute consente tuttavia di trarre una conclusione che credo possa essere condivisa. Non spetta a noi stabilire quale peso abbiano avuto le nostre osservazioni nelle scelte successive del legislatore e dell'Amministrazione finanziaria; possiamo però constatare che molte delle criticità segnalate dalla Commissione sono state in seguito affrontate, con modifiche normative o con interventi di prassi. Ciò dimostra che quelle segnalazioni erano fondate e tecnicamente corrette. Su altri punti, altrettanto rilevanti per la nostra categoria, il lavoro è ancora aperto.

1. Il concordato preventivo biennale e le strutture professionali

Che cosa avevamo segnalato

Il correttivo del 2025 ha introdotto nell'art. 11 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, un vincolo reciproco di adesione tra il professionista che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale, la società tra professionisti o la società tra avvocati cui partecipa. Il professionista può aderire soltanto se aderisce anche l'ente partecipato, per i medesimi periodi d'imposta, e l'ente può aderire soltanto se aderiscono tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo. Specularmente, la modifica dell'art. 21 ha previsto che la cessazione del concordato in capo al singolo si propaghi all'ente e viceversa.

Nelle osservazioni dell'aprile 2025 la Commissione ha evidenziato quattro profili critici. Il primo riguardava il richiamo ai "medesimi periodi d'imposta", difficilmente compatibile con un istituto di durata biennale riproposto di anno in anno. Il professionista che non aveva aderito per il biennio 2024-2025 e intendeva farlo per il biennio 2025-2026 si sarebbe visto precludere l'accesso se l'associazione aveva già sottoscritto il concordato per il biennio precedente. Il secondo riguardava l'effetto a catena delle cessazioni, per cui la vicenda di un solo socio, anche la semplice chiusura della partita IVA, avrebbe travolto l'intera struttura. Il terzo concerneva le società tra professionisti escluse dagli ISA, perché titolari di una categoria reddituale diversa da quella per cui l'indice è approvato, con il rischio concreto che i soci si vedessero preclusa l'adesione individuale per effetto di una causa di esclusione riferibile soltanto alla società. Il quarto riguardava il socio in regime forfetario, che dal 1° gennaio 2025 non può più accedere al concordato, e la sorte dell'associazione e degli altri associati.

Che cosa è cambiato

Occorre dirlo con franchezza. In sede di emanazione del d.lgs. 81/2025 il vincolo reciproco è stato confermato nella sua formulazione originaria, con applicazione dalle adesioni al biennio 2025-2026, e le nostre osservazioni non sono state recepite. Le criticità segnalate, tuttavia, sono emerse puntualmente nella pratica degli studi e sono state affrontate nei mesi successivi, prima in via interpretativa e poi in via legislativa.

Con le FAQ del 25 settembre 2025 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la presenza di un associato escluso per legge dagli ISA, come il forfetario, non preclude l'accesso al concordato all'associazione e agli altri associati. Nella stessa direzione, con la FAQ n. 3 del 3 giugno 2026, riferita alle società tra professionisti prive di ISA, l'Agenzia ha riconosciuto che la preclusione della società non impedisce ai singoli soci di aderire autonomamente, ove ne ricorrano i presupposti. Il terzo e il quarto dei profili da noi evidenziati hanno così trovato soluzione sul piano applicativo, a conferma che il problema esisteva ed era stato correttamente individuato.

Quanto al disallineamento dei bienni, la risposta a interpello n. 100 del 3 aprile 2026 ha affermato che l'adesione per bienni sfasati non costituisce, di per sé, causa di esclusione, a condizione che il socio rinnovi tempestivamente la propria adesione individuale per mantenere l'allineamento con l'associazione. Il disallineamento che avevamo segnalato un anno prima come fonte di incertezza è stato dunque riconosciuto come questione reale, meritevole di una soluzione.

Il passaggio più significativo è però intervenuto sul piano legislativo. Il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, cosiddetto decreto Omnibus, ha circoscritto il vincolo di adesione congiunta, a decorrere dal biennio 2026-2027, alle sole ipotesi in cui l'attività del professionista e quella dell'ente partecipato siano soggette al medesimo ISA. Lo stesso decreto ha stabilito che, in caso di rinnovo, l'ingresso nella compagine di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, ovvero redditi d'impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro, non determina la cessazione del concordato. Senza voler attribuire a queste modifiche una paternità che non ci compete, esse confermano che l'automatismo indifferenziato criticato dalla Commissione non era sostenibile.

Che cosa resta da fare

Il risultato è apprezzabile ma non ancora sufficiente. Il vincolo continua a operare proprio nel caso più frequente per la nostra categoria, quello del commercialista che esercita individualmente e partecipa a uno studio associato che svolge la medesima attività. In questa ipotesi la scelta di un solo associato continua a condizionare quella di tutti gli altri, e la cessazione del concordato in capo al singolo continua a propagarsi all'intera struttura.

Resta inoltre affidata alla sola prassi amministrativa la disciplina del disallineamento dei bienni. Una regola che incide sull'accesso a un regime opzionale di durata biennale merita di essere scritta nella legge e non ricavata da una risposta a interpello.

La Commissione propone pertanto che la cessazione dovuta a eventi riferibili al singolo socio, come la chiusura della partita IVA o il recesso dallo studio, produca effetti soltanto in capo al soggetto interessato, e che il coordinamento temporale tra le adesioni dell'ente e quelle dei soci sia disciplinato espressamente dall'art. 11 del d.lgs. 13/2024. La prossima scadenza del 31 ottobre 2026 per le adesioni al biennio 2026-2027, fissata dalla legge di conversione del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, costituirà il primo banco di prova delle nuove regole.

2. Il coordinamento tra il nuovo reddito di lavoro autonomo e il reddito concordato

Che cosa avevamo segnalato

Il d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha riscritto l'art. 54 del TUIR e vi ha affiancato gli articoli da 54-bis a 54-septies, dedicati a plusvalenze, rimborsi e riaddebiti, minusvalenze, spese relative ai beni e altre spese. L'art. 15 del d.lgs. 13/2024, che individua il reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini del concordato e le componenti da neutralizzare, è rimasto invece ancorato alla formulazione previgente dell'art. 54, comma 1, e ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-quater, nel frattempo superati.

La Commissione ha sollevato il problema già nell'aprile 2025, chiedendo che il correttivo riscrivesse l'art. 15 in coerenza con la nuova disciplina. Lo ha riproposto nella memoria del maggio 2026, osservando che il testo unico riproduce agli artt. 55-63 la disciplina riformata del lavoro autonomo senza alcuna norma di raccordo con il decreto sul concordato, e che la tassatività delle variazioni al reddito concordato, affermata dalla circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, impedisce qualsiasi adattamento in via interpretativa.

Che cosa è cambiato

Su questo punto, allo stato, non si registrano interventi. Né il d.lgs. 81/2025 né i provvedimenti successivi hanno riallineato l'art. 15 alla nuova struttura del reddito professionale. Il professionista che aderisce al concordato continua, dunque, a determinare il reddito concordato su una base normativa diversa da quella sulla quale determina il reddito imponibile ai fini IRPEF.

Che cosa resta da fare

Il tema diventerà ancora più delicato dal 1° gennaio 2027, quando troverà applicazione il nuovo testo unico e i riferimenti dell'art. 15 dovranno essere letti alla luce di una numerazione e di una struttura interamente nuove. La Commissione ribadisce la richiesta di una norma di coordinamento espressa, che sostituisca i richiami all'art. 54 del d.P.R. 917/1986 con il riferimento agli artt. 55 e seguenti del testo unico e che individui con chiarezza le componenti straordinarie da escludere dalla base concordataria. Il professionista deve poter conoscere con esattezza il reddito sul quale si fonda la proposta, e ciò non può dipendere dalla prassi.

3. L'iper-ammortamento: il rapporto con il concordato e l'esclusione dei professionisti

Che cosa avevamo segnalato

Con riguardo al nuovo iper-ammortamento introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, la Commissione ha sollevato tre questioni. La prima riguardava l'incompatibilità di fatto con il concordato preventivo biennale, dal momento che l'art. 16 del d.lgs. 13/2024 non annoverava la maggiorazione tra le variazioni in diminuzione ammesse al reddito concordato; l'impresa che aderiva al concordato e investiva in beni qualificati si trovava così costretta a scegliere tra la certezza del patto con il Fisco e l'incentivo alla crescita. Come soluzione abbiamo indicato lo schema già adottato dal d.lgs. 81/2025 per la maggiorazione del costo del lavoro relativa alle nuove assunzioni.

La seconda questione riguardava l'esclusione dei titolari di reddito di lavoro autonomo. L'odontoiatra che acquista un sistema CAD/CAM, l'architetto che investe in una postazione per la modellazione BIM, lo studio che si dota di infrastrutture digitali utilizzano beni che, se acquistati tramite una società, darebbero pieno diritto alla maggiorazione. Il bene è lo stesso, la destinazione produttiva è la stessa, e l'esclusione finisce per spingere i professionisti verso la forma societaria per ragioni esclusivamente fiscali. L'Associazione ha sollevato la questione già nell'aprile 2026, chiedendo che il Parlamento intervenisse in sede di conversione del d.l. 38/2026, e la Commissione l'ha riproposta nella memoria sul testo unico.

La terza questione concerneva il vincolo di produzione europea per i moduli fotovoltaici destinati all'autoconsumo. Il d.l. 38/2026 ha soppresso il requisito di provenienza UE per la generalità dei beni strumentali, ma ha lasciato intatto l'art. 1, comma 429, lett. b), della legge 199/2025. Abbiamo proposto di conservare i requisiti tecnici di efficienza previsti per i moduli di tipo B e C e di eliminare il solo vincolo geografico.

Che cosa è cambiato

Sulla prima questione è intervenuto il legislatore. In sede di conversione del d.l. 38/2026, la legge 22 maggio 2026, n. 88, ha introdotto l'art. 7-bis, che inserisce la maggiorazione del nuovo iper-ammortamento tra le rettifiche del reddito concordato previste dall'art. 16 del d.lgs. 13/2024, con effetto dal biennio 2026-2027. La soluzione adottata, maturata nelle stesse settimane in cui la memoria veniva depositata, coincide con il meccanismo che la Commissione aveva indicato, a riprova della correttezza della nostra analisi.

Sulla seconda e sulla terza questione, invece, non si registrano modifiche. L'agevolazione resta riservata ai titolari di reddito d'impresa e il vincolo di provenienza europea dei moduli fotovoltaici continua a operare.

Che cosa resta da fare

La Commissione continuerà a sostenere l'estensione dell'iper-ammortamento ai professionisti che non applicano il regime forfetario. La questione attiene all'equità prima ancora che alla politica industriale. A parità di investimento e di funzione economica non dovrebbe esistere una penalizzazione legata esclusivamente alla qualificazione del reddito. Qualora l'estensione venisse accolta, occorrerà intervenire contestualmente sull'art. 15 del d.lgs. 13/2024, così da riconoscere anche ai professionisti in concordato la rettifica già ammessa per le imprese. Resta ferma, infine, la richiesta di superare il vincolo geografico per il fotovoltaico, mantenendo i soli standard di efficienza.

4. Il riordino delle imposte sui redditi

Che cosa avevamo segnalato

Nella memoria sull'Atto del Governo n. 398 la Commissione ha espresso sostegno al metodo della codificazione, osservando però che il riordino non può ridursi al trasferimento delle norme in un nuovo contenitore. Tre le proposte in materia di IRPEF.

In primo luogo, la razionalizzazione dei meccanismi limitativi delle detrazioni. Nel sistema convivono il plafond di spesa per i redditi superiori a 75.000 euro introdotto dalla legge 207/2024, il decalage delle detrazioni al 19 per cento tra 120.000 e 240.000 euro e il taglio di 440 euro per i redditi superiori a 200.000 euro introdotto dalla legge 199/2025, la cui effettività è stata messa in dubbio dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Nessuna norma stabilisce l'ordine di applicazione dei tre meccanismi, ricavabile soltanto dalla circolare n. 6/E del 29 maggio 2025. Abbiamo proposto un unico criterio progressivo o, in subordine, una norma che fissi la sequenza.

In secondo luogo, l'equiparazione della no tax area dei lavoratori autonomi ferma a 5.500 euro, a quella di 8.500 euro prevista per dipendenti e pensionati. Poiché il reddito di lavoro autonomo è già determinato al netto delle spese di produzione, la differenza si traduce in un maggior onere fino a 690 euro annui per i professionisti con redditi più contenuti, privo di giustificazione sul piano della capacità contributiva.

In terzo luogo, l'aggiornamento delle aliquote delle detrazioni per interventi edilizi. Lo schema riproduceva le aliquote del biennio 2025-2026, 50 per cento per l'abitazione principale e 36 per

cento negli altri casi, mentre alla data di applicazione del testo unico, il 1° gennaio 2027, le aliquote vigenti sarebbero state rispettivamente il 36 e il 30 per cento. Il testo unico sarebbe nato già superato.

Che cosa è cambiato

Il testo unico è stato emanato con il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2026, e si applicherà dal 1° gennaio 2027. Sul terzo punto la criticità segnalata risulta superata. Il testo definitivo distingue la disciplina ordinaria della detrazione dalle misure temporanee e colloca queste ultime in una disposizione transitoria che riporta per il 2027 le aliquote del 36 per cento per l'abitazione principale e del 30 per cento negli altri casi. La tecnica scelta è diversa dal rinvio dinamico da noi suggerito, ma il problema che avevamo evidenziato, quello di un testo unico nato con aliquote già superate, è stato risolto.

Sugli altri due punti il testo definitivo ha mantenuto l'impostazione compilativa. Restano i tre meccanismi limitativi delle detrazioni, senza una norma sull'ordine di applicazione, e resta la differenza tra le no tax area.

Che cosa resta da fare

La semplificazione delle detrazioni e l'equiparazione della no tax area non richiedono una revisione dell'impianto del testo unico e possono trovare spazio nei prossimi interventi correttivi o nella legge di bilancio. Sulla no tax area, in particolare, la Commissione ritiene che il lavoro autonomo non possa essere considerato, in via generale, meno meritevole di tutela del lavoro dipendente, e continuerà a sostenere un percorso di progressivo allineamento, anche graduale e compatibile con i vincoli di finanza pubblica.

5. Un bilancio di metà mandato

Nel complesso, il confronto tra le criticità segnalate e gli interventi sopravvenuti conferma la bontà del lavoro svolto. Il vincolo di co-adesione tra professionisti e strutture associate è stato prima attenuato dalla prassi e poi circoscritto dal legislatore; l'iper-ammortamento è diventato compatibile con il concordato attraverso il meccanismo che avevamo indicato; il nuovo testo unico non riproduce più aliquote edilizie superate. Non rivendichiamo alcuna paternità di queste modifiche, anche perché su questi temi si sono espressi molti soggetti. Quello che conta è che i problemi da noi individuati si sono rivelati reali e che le soluzioni prospettate andavano nella direzione poi seguita. Le nostre osservazioni erano, in altri termini, fondate e corrette.

Restano aperte questioni che riguardano da vicino la nostra categoria e che costituiscono l'agenda della Commissione per la seconda parte del mandato:

– eliminare la propagazione automatica delle cessazioni del concordato tra socio e studio e disciplinare per legge il disallineamento dei bienni;

– coordinare l'art. 15 del d.lgs. 13/2024 con la disciplina del lavoro autonomo riformata dal d.lgs. 192/2024 e trasfusa nel nuovo testo unico;

– estendere l'iper-ammortamento ai professionisti non forfetari, con il conseguente adeguamento del reddito concordato;

– superare il vincolo di produzione europea per i moduli fotovoltaici, mantenendo i requisiti di efficienza;

– semplificare i meccanismi limitativi delle detrazioni o, almeno, fissarne per legge l'ordine di applicazione;

– equiparare progressivamente la no tax area dei lavoratori autonomi a quella dei dipendenti e dei pensionati.

Non chiediamo regole di favore. Chiediamo di affermare un principio di equità, per il quale a parità di investimento, di organizzazione e di funzione economica, non dovrebbe esistere una penalizzazione legata esclusivamente alla natura del reddito prodotto. E non si può chiedere ai professionisti di assumere decisioni fiscali di lungo periodo, come l'adesione a un concordato biennale, se le regole cambiano di anno in anno, se l'adesione dipende da soggetti terzi o se il quadro applicativo è affidato alle circolari.

La nostra categoria non chiede soltanto di essere ascoltata quando le norme sono già definite. Chiede di partecipare alla loro costruzione, mettendo a disposizione competenza, esperienza e conoscenza diretta delle esigenze dei contribuenti. L'esperienza di questi anni dimostra che le criticità segnalate per tempo da chi applica quotidianamente le norme finiscono, prima o poi, per imporsi all'attenzione del legislatore.

Una legislazione fiscale più semplice non è soltanto un vantaggio per i commercialisti. È un vantaggio per le imprese, per i lavoratori autonomi, per le famiglie e per l'intero sistema economico. È con questo impegno che la Commissione Fisco si presenta al congresso di Ferrara e con il quale intende proseguire il proprio lavoro nella seconda parte del mandato.

Prospetto di sintesi

Il prospetto pone a confronto le criticità segnalate dalla Commissione con gli interventi normativi e di prassi successivi, senza attribuire a questi ultimi un rapporto di derivazione diretta dalle nostre proposte.

Criticità segnalata dalla Commissione	Documento	Intervento successivo	Riscontro
Superare il vincolo reciproco di adesione al CPB tra professionista e studio/STP	Osservazioni aprile 2025	D.lgs. 81/2025 conferma il vincolo; d.lgs. 148/2026 lo limita, dal biennio 2026-2027, ai casi di medesimo ISA	Normativo parziale
Gestire il disallineamento dei bienni tra socio ed ente	Osservazioni aprile 2025	Risposta a interpello n. 100 del 3.4.2026 (disallineamento non ostativo, con rinnovo del socio)	Di prassi
Chiarire la posizione dei soci di STP escluse dagli ISA	Osservazioni aprile 2025	FAQ n. 3 del 3.6.2026 (i soci possono aderire autonomamente)	Di prassi
Chiarire la posizione del socio forfetario	Osservazioni aprile 2025	FAQ del 25.9.2025 (non preclude associazione e altri associati)	Di prassi
Evitare la cessazione a catena del CPB	Osservazioni aprile 2025	D.lgs. 148/2026: nel rinnovo, ingresso di soci con redditi fino a 35.000 euro non causa cessazione	Normativo limitato
Coordinare l'art. 15 d.lgs. 13/2024 con il nuovo reddito di lavoro autonomo	Osservazioni aprile 2025; memoria maggio 2026	Nessun intervento	Nessuno
Iper-ammortamento come rettifica del reddito concordato	Memoria maggio 2026	Art. 7-bis d.l. 38/2026, introdotto dalla l. 88/2026 (art. 16 d.lgs. 13/2024), dal biennio 2026-2027	Normativo
Estendere l'iper-ammortamento ai professionisti non forfetari	Richiesta ANC aprile 2026; memoria maggio 2026	Nessun intervento	Nessuno
Eliminare il vincolo UE per i moduli fotovoltaici	Memoria maggio 2026	Nessun intervento	Nessuno
Aggiornare le aliquote delle detrazioni edilizie nel TU	Memoria maggio 2026	D.lgs. 117/2026: disposizione transitoria con aliquote 2027 (36% e 30%)	Normativo
Razionalizzare i limiti alle detrazioni o fissarne l'ordine	Memoria maggio 2026	Nessun intervento	Nessuno
Equiparare la no tax area degli autonomi (8.500 euro)	Memoria maggio 2026	Nessun intervento	Nessuno

Piazza San Bernardo, 106 - 00187 Roma - tel. 06 55.73.484 - fax 06 55.91.829
e-mail: segreteria@ancnazionale.it
www.ancnazionale.it